

ERRATA CORRIGE

Art. 39 Litispendenza e continenza di cause

[I]. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo ⁽¹⁾.

[II]. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate ⁽²⁾.

[III]. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Comma così sostituito dall'art. 45, comma 3, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente la modifica recitava: «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo».*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 45, comma 3, lett. b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, al primo periodo, ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".*

⁽³⁾ *Comma così modificato dall'art. 45, comma 3, lett. c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto, in fine, le parole "ovvero dal deposito del ricorso".*

Art. 40 Connessione

[I]. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [152², 153] per la riassunzione [50; 125 att.] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [39³] ⁽¹⁾.

[II]. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

[III]. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte [31 ss., 103¹, 104¹, 274] o successivamente riunite [274 ss.], debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 ⁽²⁾.

[IV]. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore ⁽²⁾.

[V]. Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 ⁽²⁾.

[VI]. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo ⁽³⁾.

[VII]. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Comma così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".*

⁽²⁾ *Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353.*

⁽³⁾ *Comma aggiunto dall'art. 19 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente così modificato dall'art. 55 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

Art. 163 Contenuto della citazione ⁽¹⁾

[I]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[II]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti [69-bis att.].

[III]. L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta [164¹];

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il

nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [43 ss. c.c.] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [2331¹ c.c.], un'associazione non riconosciuta [36² c.c.] o un comitato [39 c.c.], la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [75³4] (2);

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [183, 189];

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [74 att.];

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata [83, 125];

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione [82 att.]; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 (3).

[IV]. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24. Il testo originario recitava: «(2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio».

⁽³⁾ Numero così sostituito dall'art. 7 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «(7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'articolo 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis». Successivamente il presente numero è stato ulteriormente modificato, dall'art. 46, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "di cui all'articolo 167" con le parole: "di cui agli articoli 38 e 167".

Art. 281 *sexies* Decisione a seguito di trattazione orale

[I]. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni [189], può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [429].

[II]. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

SOMMARIO: LE DOMANDE E LE RISPOSTE ■ 1. Il Giudice del lavoro è tenuto a far precisare le conclusioni prima di emettere la sentenza? ■ 2. Quando si ritiene pubblicata la sentenza emessa *ex art. 281-sexies c.p.c.*? ■ 3. La sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.* è atto distinto dal verbale di causa che la contiene? ■ 4. Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo ai sensi dell'art. 281-*sexies c.p.c.*? ■ 5. Nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies c.p.c.*, costituisce causa di nullità della stessa il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo? ■ 6. È affetta da nullità la sentenza resa *ex art. 281-sexies c.p.c.* che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa esposizione dello svolgimento del processo? ■ 7. È nulla la sentenza resa in udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.* priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione. ■ 8. Risulta la norma applicabile ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello? ■ 9. *Quid iuris* se in sede di discussione una delle parti richiede la concessione dei termini per le memorie conclusionali?

LE DOMANDE E LE RISPOSTE

■ 1. Il Giudice del lavoro è tenuto a far precisare le conclusioni prima di emettere la sentenza? Nel rito del lavoro - essene le udienze di mero rinvio e non essendo prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni - ogni udienza, a cominciare dalla

prima, è destinata, oltre che all'ammissione ed assunzione di eventuali prove, alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo - sulle conclusioni di cui al ricorso, per quanto riguarda l'attore, e su quelle di cui alla memoria difensiva, per quanto concerne il convenuto, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi - con la conseguenza che **il giudice del lavoro non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni - prima della pronuncia della sentenza - al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale - rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità - senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa** (nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza, rilevando la correttezza della sua motivazione nella parte in cui aveva ritenuto l'applicabilità al processo del lavoro della disposizione di cui all'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale, a differenza di quanto stabilito nella citata disposizione riguardante la

fase decisoria nel giudizio ordinario di cognizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica, non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni) (Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2006, n. 9235).

■ **2. Quando si ritiene pubblicata la sentenza emessa ex art. 281-*sexies* c.p.c.?** Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, giacché **la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione**. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del

deposito sulla sentenza: atteso, per un verso, che l'art. 281-sexies, secondo comma, cod. civ., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta o) contenuta per allegato; e considerato, per altro verso, che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente", non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, ord. 28 febbraio 2006, n. 4401).

■ **3. La sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è atto distinto dal verbale di causa che la contiene?** La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 D. Lgs. n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 117 D. Lgs. n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti origi-

nali, vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies"), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette; pertanto deve ritenersi pronunciata ai sensi dell'art. 23, comma 8, Legge n. 689 del 1981 la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, pur facendo riferimento all'art. 281-sexies cod. proc. civ., sia stata depositata separatamente dai verbali di causa (Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2006, n. 216, Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n.10501).

■ **4. Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga**

data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. ? Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., atteso che in tal caso **la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione** (Cass. civ., sez. lav., 29 gennaio 2004, n. 1673).

■ 5. Nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., costituisce causa di nullità della stessa il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo.² Nel caso di sentenza pronunciata e letta in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., **non è causa di nullità della**

pronuncia il deposito della stessa in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo tale dilazione la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel comma 2 della citata norma (Cass. civ., sez. II, 01 marzo 2007, n. 4883).

■ 6. **È affetta da nullità la sentenza resa ex art. 281-*sexies* c.p.c. che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa esposizione dello svolgimento del processo?** L'art. 281-*sexies* c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere a pena di nullità le indicazioni richieste dall'art. 132, comma 2, c.p.c., che si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso: di conseguenza **non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del pubblico ministero e la concisa esposizione dello svolgimento del processo** (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre

2006, n. 22409).

■ **7. È nulla la sentenza resa in udienza ex art. 281-sexies c.p.c. priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione?** È nulla la sentenza resa in udienza ex art. 281-sexies c.p.c. priva dell'esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione (Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 2005, n. 20302).

■ **8. Risulta la norma applicabile ai giudizi dinanzi alla Corte d'Appello?** L'art. 281-sexies c.p.c. è applicabile dinanzi alla corte d'appello, in virtù della norma di rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., nelle materie non caratterizzate da particolare delicatezza e complessità, non riconducibili all'elencazione di cui all'art. 50 bis c.p.c., in quanto la decisione a seguito di trattazione orale garantisce il rispetto dei principi regolatori del giusto processo e si armonizza con la complessiva tendenza alla deformalizzazione, riconosciuta dall'art. 360 bis n. 2 c.p.c., che consente la ricorribilità per Cassazione, in ipotesi di vizio del procedimento, nel solo caso di violazione di tali principi. (C, App. Roma sez. III, 13 gennaio 2010, in Giur. Merito, 2010, 4, 967)

■ **9. Quid iuris se in sede di discussione una delle parti richiede la concessione dei termini per le memorie con-**

clusionali? Nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segue la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richiede, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusioni ai sensi dell'art. 190 c.p.c., essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti) (Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2009, n. 6205).